

Comuni del Lazio

Uffici Tecnici
Sporteli SUAP

e, p.c. Sindaci
Segretari Generali

e, p.c. **Regione Lazio**
Segretario Generale
Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di servizi

Oggetto: Misure statali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni in merito allo svolgimento delle conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990.

Come noto, con diversi D.P.C.M. a partire dal 1° marzo 2020 sono state introdotte misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-2019, tra le quali la sospensione di eventi di svariata natura che comportino il contatto tra le persone nonché la sollecitazione all'utilizzo di modalità telematiche per l'assolvimento delle attività lavorative.

Al fine di assicurare la massima attuazione a quanto disposto dai provvedimenti sopra indicati, si raccomanda ai Comuni, nel quadro delle attività amministrative che svolgono per mezzo dell'istituto della conferenza di servizi, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni statali e regionali fin qui adottate, e si forniscono specifiche indicazioni in proposito.

In primo luogo, occorre quindi rammentare come la modalità ordinaria di svolgimento delle conferenze di servizi è quella semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art. 14-bis, comma 1, della legge 241/1990.

La forma simultanea e sincrona della conferenza, disciplinata dall'art. 14-ter, costituisce invece una modalità residuale, secondaria e/o eventuale, da adottare solamente nei casi previsti dall'art. 14-bis, commi 6 e 7.

Si raccomanda pertanto di attenersi alla normativa appena richiamata, dunque privilegiando sempre il ricorso alla modalità ordinaria asincrona per lo svolgimento delle conferenze di servizi, e ricorrendo alla modalità sincrona esclusivamente per i casi in cui essa è effettivamente necessaria ed imprescindibile.

Per le anzidette ipotesi di conferenze di servizi da svolgere necessariamente in forma simultanea con modalità sincrona di cui all'art. 14-ter della legge 241/1990, si dispone con effetto

immediato, vista la situazione contingente di emergenza ed in attuazione delle direttive di Governo sopra indicate, che le riunioni di tali conferenze si svolgano in ogni caso in via telematica. La norma, del resto, richiede la contestualità e non la fisicità della presenza.

La possibilità sancita dall'art. 14-ter, comma 1, della legge 241/1990, che prevede lo svolgimento delle riunioni in via telematica, deve quindi diventare, fino a nuove disposizioni, regola senza eccezioni, considerando le superiori esigenze di carattere nazionale che attengono alla limitazione della mobilità degli individui sul territorio e della reciproca prossimità fisica.

Non saranno pertanto ritenute ammissibili, in base alle vigenti misure per il contenimento del contagio da COVID-19, le indicazioni di conferenze di servizi in forma simultanea con modalità sincrona ove non accompagnate dalla specifica indicazione delle motivate ragioni che impediscono l'utilizzo della forma semplificata con modalità asincrona e, soprattutto, se non ne sarà adeguatamente garantito lo svolgimento esclusivamente con mezzi telematici.

Si ricorda inoltre che le pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), a trasmettere la documentazione progettuale mediante posta elettronica o cooperazione applicativa.

Si evidenzia pertanto la necessità per codesti Comuni di attivare le procedure ed i relativi protocolli informatici al fine di poter assicurare il corretto svolgimento delle attività amministrative istituzionali svolte attraverso le conferenze di servizi e, al contempo, l'ottemperanza alle misure prescrittive emergenziali dettate su scala nazionale volte alla tutela della salute pubblica.

Il Direttore
Manuela Manetti